



Accademia Ligustica di Belle Arti

Codice fiscale 80041430101 – Partita Iva 02525410102

Largo Pertini 4 – 16121 Genova – Tel. 010/560131

www.accademialigustica.it - info@accademialigustica.it

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DELLA ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI DI GENOVA PER IL TRIENNIO 2020/21 – 2021/22 – 2022/23

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 21 Dicembre 1999, n. 508, recante norme di riforma delle Accademie di Belle Arti;

VISTO il D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 132 - recante i criteri generali per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della Legge 21 Dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Accademia Ligustica, approvato dall'Assemblea degli Accademici Promotori in data 11 giugno 2014;

VISTE le delibere del Consiglio Accademico del 7 e del 27 luglio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2020;

DECRETA

ART. 1

Modalità di indizione delle elezioni

Le elezioni del Direttore dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003 e dall'art. 12 dello Statuto dell'Accademia Ligustica e sono indette con decreto del Presidente. Il decreto è reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Accademia e pubblicato sul sito web della medesima.

In caso di cessazione anticipata della carica di Direttore, qualunque ne sia la causa, l'indizione delle elezioni è effettuata non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione.

Il decreto di indizione, nel rispetto del presente regolamento nonché delle disposizioni legislative e regolamentari, deve:

- fissare la data e gli orari della consultazione;
- fissare il termine entro il quale devono essere presentate le candidature;
- fissare il termine entro il quale la Commissione elettorale deve concludere i lavori di valutazione di ammissibilità delle candidature.

ART. 2

Commissione elettorale

La Commissione elettorale è nominata dal Direttore su designazione del Consiglio Accademico fra i docenti compresi nell'elenco dell'elettorato attivo.

È costituita da 3 membri titolari e un supplente.

All'atto dell'insediamento, la Commissione nomina al suo interno il Presidente e il Segretario verbalizzante e predisponde la scheda elettorale contenente i nominativi, in ordine alfabetico, dei candidati ammessi alla tornata elettorale con a fianco di ognuno una casella per l'espressione del voto.

I componenti della Commissione non possono presentare la propria candidatura alle elezioni.

La Commissione è preposta sia alle operazioni di verifica delle candidature, sia alle operazioni di seggio ed è coadiuvata dal Direttore Amministrativo dell'Accademia.

ART. 3

Elettorato attivo

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e dell'art. 6 del D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003, fanno parte dell'elettorato attivo i docenti che occupano posti della dotazione organica della Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova per l'anno accademico 2019/20.

L'elenco degli elettori è reso noto dalla Direzione Amministrativa mediante pubblicazione all'Albo dell'Accademia di Belle Arti di Genova e sul sito web della medesima entro 5 giorni dalla valutazione della Commissione elettorale.

ART. 4

Elettorato passivo

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e dell'art. 6 del D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003, sono eleggibili alla carica di Direttore tutti i docenti in servizio attivo con incarico a tempo indeterminato presso l'Accademia Ligustica o Istituzioni AFAM di pari livello in possesso di almeno cinque anni di anzianità di ruolo e di particolari requisiti di qualificazione didattica, culturale, scientifica ed artistica oltre che di esperienza professionale e direzionale e non abbiano riportato quali docenti o direttori incaricati sanzioni disciplinari.

ART. 5

Presentazione delle candidature

Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati e corredate da relativa documentazione (programma che si intende perseguire nel corso del mandato ove eletti, un curriculum relativo alle proprie esperienze didattiche professionali, artistiche e di direzione, ivi recante l'indicazione della propria anzianità di servizio e autocertificazione indicante il possesso dei requisiti di eleggibilità) devono essere presentate all'Amministrazione dell'Accademia Ligustica nei modi e nei termini stabiliti con decreto di indizione.

L'Amministrazione rilascia ricevuta a coloro che presentano la propria candidatura; le candidature saranno quindi trasmesse alla Commissione elettorale per l'opportuno seguito.

La Commissione elettorale verifica la correttezza delle candidature, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti e dispone l'affissione all'Albo dell'elenco dei candidati idonei. La documentazione a corredo delle candidature verrà pubblicata sul sito dell'Accademia, sarà custodita dall'Amministrazione e sarà resa disponibile a tutti i docenti facenti parte dell'elettorato attivo al fine di prenderne visione.

Il ritiro della candidatura può essere effettuato sino al giorno anteriore a quello di svolgimento delle votazioni mediante comunicazione scritta e indirizzata al Presidente dell'Accademia, che sarà trasmessa alla Commissione elettorale.

ART. 6

Elezioni

L'elezione è valida con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 3.

È eletto Direttore il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti (arrotondata per eccesso).

In caso di mancata elezione si procede, nel corso della medesima seduta, a una seconda votazione con il sistema di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. La seconda votazione sarà valida indipendentemente dal numero dei votanti.

Le schede nulle, a differenza di quelle bianche, non concorrono a formare il numero dei voti validamente espressi. A parità di voti prevale il candidato avente maggiore anzianità di servizio in Accademia e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

ART. 7

Modalità di voto in presenza

L'Amministrazione provvede a quanto necessario affinché alle ore 9 del giorno della votazione siano consegnati al Presidente dell'Ufficio elettorale:

- a) la lista degli aventi diritto al voto;
- b) il pacco delle schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
- c) un timbro recante il logo o nominativo dell'Accademia;
- d) tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all'esterno e all'interno della sala della votazione, elencate in ordine alfabetico;
- e) l'urna e quanto altro occorra per la votazione, quali una cabina, matite copiative e cancelleria.

Subito dopo aver preso in consegna il suddetto materiale il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede alla loro autenticazione, apponendovi la propria firma seguita da quella di uno scrutatore, e un timbro.

Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità e apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome mentre uno scrutatore, nel consegnargli la scheda, annoterà gli estremi del documento di identità. In sua mancanza, l'identità dell'elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente dell'Ufficio elettorale, apponendo la propria firma accanto a quella dell'elettore.

L'elettore deve votare all'interno della cabina esprimendo il proprio voto tracciando un segno con la matita copiativa nella casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto.

Può essere espressa una sola preferenza. La scheda, ripiegata, va inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un membro dell'Ufficio elettorale.

Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto esso può venire esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

ART. 8

Modalità di voto online

In alternativa alla modalità di voto di cui all'art. 7, ove ne ricorrano i presupposti, la procedura di voto potrà essere effettuata tramite procedura informatica a distanza o mista.

Ai fini della votazione, a ciascun elettore saranno trasmesse all'indirizzo di posta elettronica istituzionale indicazioni e credenziali per poter procedere al voto tramite procedura informatica online.

Il voto digitale tramite internet potrà essere esercitato attraverso sistemi residenti su server dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova o di terzi purché garantiscano:

- l'anonimato dei votanti;
- la sicurezza d'accesso ai soli aventi diritto;
- la protezione contro voti doppi.

Lo spoglio dovrà avvenire in presenza del Presidente e dei due scrutatori titolari nominati dalla Commissione Elettorale.

L'Ufficio elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del turno elettorale, senza soluzione di continuità.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al precedente art. 7 recante le ordinarie regole in materia di votazioni.

ART. 9

Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali. Dichiarata chiusa la votazione il Presidente del seggio elettorale provvede, in seduta pubblica, ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale:

1. numero di votanti;
2. numero delle schede nulle;
3. numero delle schede bianche.

Sono nulle le schede che presentino segni o indicazioni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore, nonché quelle recanti più di una preferenza. Sono bianche le schede che non indicano alcuna preferenza.

Le schede dichiarate nulle e le schede bianche sono quindi inserite in apposita busta, debitamente sigillata e firmata dai membri della Commissione elettorale.

Compiute tali operazioni, il Presidente procede alle operazioni di scrutinio delle schede valide.

Le eventuali controversie sulle assegnazioni o validità del voto sono risolte immediatamente dandone atto nel verbale. Nel verbale viene riportato il numero di voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche.

Al termine delle operazioni di scrutinio le schede validamente votate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio elettorale. Gli stessi, il plico contenente le schede bianche e quello contenente le schede nulle e la documentazione relativa alla procedura elettorale sono a loro volta inseriti in busta sigillata e firmata da tutti i componenti del seggio elettorale e consegnati all'Ufficio Amministrativo, che provvederà a custodire l'intera documentazione.

La Commissione elettorale provvede alla proclamazione del vincitore delle elezioni.

L'Ufficio Amministrativo provvede alla pubblicazione del verbale delle operazioni di voto all'Albo e sul sito istituzionale.

ART. 10

Ricorsi

Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso al Presidente dell'Accademia entro i 3 giorni successivi alla pubblicazione sull'Albo, il quale decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.

ART. 11

Pubblicazione

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo dell'Accademia di Belle Arti di Genova e sul sito web della medesima.

ART. 12

Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sull'Albo.

Genova, 28.07.2020

Prot. n. 65279

Il Presidente
Prof. Avv. Giuseppe Pericu
(f.to Giuseppe Pericu)